



COMUNE DI SAONARA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO
E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI,
ALLE ORDINANZE DEL SINDACO ED A QUELLE
DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SETTORE.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 3 -Accertamento delle violazioni e sanzioni pecuniarie.....	3
Art. 4 - Modalità di Accertamento delle violazioni.....	4
Art. 5 - Contestazione delle violazioni.....	4
Art. 6 - Notificazione degli estremi delle violazioni.....	4
Art. 7 - Concorso di persone e solidarietà.....	5
Art. 8 - Trasgressori incapaci.....	5

CAPO II-ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura Ridotta.....	6
Art. 10 - Presentazione scritti difensivi/documenti.....	6
Art. 11 - Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione.....	7
Art. 12 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento.....	7
Art. 13 - Ordinanza ingiunzione.....	8
Art. 14 – Entità della sanzione nell'ordinanza ingiunzione.....	9
Art. 15 – Rateizzazione della sanzione.....	9
Art. 16– Autotutela.....	10
Art. 17– Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.....	10
Art. 18 – Esecuzione forzata.....	10
Art.19 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento.....	10

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Art. 20 – Sequestro.....	11
Art. 21 – Confisca.....	12
Art. 22- Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate.....	13
Art. 23 – Sanzioni accessorie.....	13
Art. 24 – Misure repressive non sanzionatorie.....	14
Art. 25 – Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni.....	14

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art. 26 - Caratteristiche, norme ed atti costituenti o posti a base del Regolamento.....	15
Art. 27 -Ambito di applicazione.....	15
Art. 28 – Disposizioni e limiti per l'accertamento della diffida.....	16
Art. 29 – Esclusioni.....	16
Art. 30– Accesso banca dati.....	16

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31– Disposizioni transitorie finali.....	17
Art. 32 – Entrata in vigore.....	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie, consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (Art. 650 del Codice Penale) relative alle ordinanze contingibili e urgenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2 Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse dal Sindaco ai sensi degli art. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs. nr. 267 del 18.8.2000, che quelle emesse dai Dirigenti ai sensi dell'art. 107- 109 del citato T.U.E.L.
2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNiarIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 3 - Accertamento delle violazioni e sanzioni pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25 a 500 Euro. Nel caso in cui le norme regolamentari del Comune costituiscano attuazione di disposizioni di legge, l'entità della sanzione pecuniaria è determinata in base a queste ultime.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche in seguito all'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze assunte dal Sindaco o dai Responsabili di Settore in base alla legge o ai regolamenti. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi che specialmente dispongano per una determinata materia.
3. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
4. Il compimento degli atti di accertamento e di contestazione di cui agli articoli 13 e 14 è documentato in apposito processo verbale.

Articolo 4 – Modalità di Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni punite con una sanzione amministrativa si estrinseca in un autonomo procedimento. Tale procedimento inizia con la constatazione dei fatti che possano costituire infrazione amministrativa, e termina nel momento in cui l'agente abbia piena cognizione degli elementi costitutivi dell'illecito, a seguito degli accertamenti e delle valutazioni che si rendessero necessari.
2. Dell'avvenuto accertamento dell'illecito è redatto processo verbale, sottoscritto dall'agente accertatore, contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e, ove del caso, del responsabile per il fatto dell'incapace o del minore e dell'obbligato in solido, nonché le norme violate e l'entità della sanzione.
3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto verbalizzante e, ove possibile, dai soggetti cui la violazione è stata contestata.
4. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
5. Il processo verbale fornisce, inoltre, al trasgressore ragguagli circa le modalità ed il termine per addivenire, quando sia consentito, al pagamento in misura ridotta della sanzione, precisa l'ammontare della somma da pagare e fa menzione del termine e dell'Autorità competente a decidere sugli eventuali scritti difensivi nonché della facoltà di chiedere l'audizione personale. Riporta, infine, le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda l'inserzione. La facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del versamento, salvo il differimento del termine entro il quale effettuarlo fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.
6. Copia del processo verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Articolo 5 - Contestazione delle violazioni

1. La contestazione consiste nella comunicazione e verbalizzazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, se presente al momento della contestazione.
2. Autore della violazione è colui che pone in essere la condotta difforme alla legge o dai Regolamenti, o colui che omette di ottemperare alle relative disposizioni essendovi giuridicamente tenuto.
3. Rispondono altresì per fatto proprio coloro che sono tenuti alla sorveglianza delle persone non imputabili per non avere compiuto i diciotto anni o per non avere la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o sia stato preordinato dall'autore dell'illecito.
4. La responsabilità solidale è esclusa nel caso di insussistenza del rapporto che la giustifica, nelle ipotesi previste dalla legge.
5. Il verbale di accertamento deve indicare il momento della commissione del fatto, diversamente, si presume che accertamento e commissione siano avvenuti contestualmente.

Articolo 6 - Notificazione degli estremi delle violazioni

1. Qualora non si fosse proceduto alla contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta

- giorni se residenti all'estero. Il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui il procedimento di accertamento è compiuto.
2. Nel caso di illecito omissivo o commissivo a carattere permanente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza è cessata. L'onere della prova in merito alla cessazione della permanenza incombe sul responsabile dell'illecito.
 3. L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non è tenuta a rilevare d'ufficio la nullità della notificazione del processo verbale nei termini prescritti, salvo che sia stata opposta negli scritti difensivi.
 4. La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile ovvero mediante il servizio postale, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni e/o P.E.C..

Articolo 7 - Concorso di persone e solidarietà

1. 2. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperino alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttario o, se si tratta di bene immobile, il titolare di un diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o, comunque, un imprenditore nell'esercizio delle sue funzioni, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Articolo 8 - Trasgressori incapaci

1. Non è sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua preordinazione dolosa o colposa.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, i suoi estremi sono notificati a colui/ei che esercita la potestà parentale, che risponde dell'illecito.
3. Nel caso di illecito riconducibile a persona incapace di intendere e di volere, il processo verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza, il quale risponde della violazione salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde della violazione chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità, o in legittima difesa o nell'esercizio di una facoltà legittima o se la violazione è commessa per ordine dell'autorità.
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Tale principio non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste ed in particolare alle misure ripristinatorie.

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 9 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato. Qualora la disposizione sanzionatoria non preveda il minimo edittale, l'entità del pagamento ascende al terzo del massimo. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, come modificato dall' art. 6 bis della legge 125/2008, all'interno del limite edittale minimo di 25 euro e massimo di 500 euro della sanzione prevista ex art. 7 bis commi 1 e 1bis del T.U.E.L.(D.lgs n. 267/2000), può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo periodo.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche con riferimento all'applicazione di eventuali sanzioni accessorie. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto di estinguere il procedimento sanzionatorio.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato indicato in modo erroneo sul verbale di accertamento e di contestazione, l'organo accertatore notifica agli obbligati un atto per la sua rettifica. I termini per la presentazione di scritti difensivi o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta decorrono dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
4. Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ad un ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio.
5. Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata. Il pagamento eseguito in misura inferiore a quanto previsto dal precedente comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
6. Le spese del procedimento, in cui sono comprese quelle di accertamento e di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili della violazione.
7. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i proventi delle sanzioni amministrative sono introitati del Comune di Saonara, quando al medesimo compete l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione

Articolo 10 – Presentazione scritti difensivi/documenti

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.
2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.

3. Gli scritti difensivi e documenti non sono assoggettati all'imposta sul bollo.

Art. 11 – Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione

1. Sono di competenza dei Responsabili delle P.O. le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di Polizia o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981, ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente.
2. La competenza è così ripartita:
 - a) Responsabile P.O. della Gestione del territorio per illeciti attinenti all'ambiente ed edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa.
 - b) Comandante Corpo Polizia Locale in tutte le altre materie di competenza comunale ivi compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa.
 - c) Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente da uno dei due suddetti Responsabili P.O. o per altri motivi di opportunità, per ragioni inerenti la posizione di terzietà ed imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario Comunale o altra persona delegata.

Articolo 12 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora ne sia fatta richiesta, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza.
2. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal responsabile del procedimento, o da altro dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.
3. Si prescinde dall'audizione personale qualora l'interessato, pur avendone fatta richiesta, non si sia presentato il giorno previsto per il detto incombenza senza allegare un giustificato e documentato impedimento.
4. È in facoltà del Responsabile di Settore competente per materia all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione di chiedere, tramite il Comandante, all'agente che ha accertato la violazione, di produrre le proprie controdeduzioni ed i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegatavi ed alle risultanze dell'audizione personale, nonché il suo parere in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di archiviazione. Tale facoltà può essere comunque esercitata anche difettando la presentazione di scritti difensivi, laddove se ne ravvisasse la necessità.
5. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, il Responsabile del Settore competente emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola al Comando a cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione. Altrimenti, il medesimo Responsabile determina la somma per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.
6. L'ordinanza ingiunzione è emanata e notificata ai destinatari entro i termini di cui al successivo art. 13.

Articolo 13 - Ordinanza ingiunzione

1. L'emanazione delle ordinanze ingiunzione, o di archiviazione, o per l'irrogazione di sanzioni accessorie spetta ai Responsabili dei Settori competenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
2. L'ordinanza-ingiunzione fa menzione:
 - a) dell'autorità dalla quale promana;
 - b) della legge di cui fa applicazione;
 - c) del compimento degli atti di accertamento della violazione e delle forme della contestazione dell'illecito;
 - d) dei motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento, i motivi possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili per relazione del processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;
 - e) della determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
 - f) dell'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;
 - g) delle generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento; dell'ufficio competente a ricevere il pagamento;
 - h) del termine e dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;
 - i) di quant'altro sia richiesto dalle norme vigenti in materia.
3. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione avviene ai sensi del Codice di Procedura Civile oppure mediante il servizio postale, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, e successive modificazioni o P.E.C. La nullità della notificazione è sanata dalla dimostrazione della piena conoscenza dell'ordinanza ingiunzione da parte del destinatario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 156 del suddetto Codice.
4. L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto del verbalizzante;
5. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
1. 6. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
6. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 4;
8. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al precedente comma 4.
9. Ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 nr. 689, decorso inutilmente il termine per il pagamento; l'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute in base alla norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

10. L'ordinanza di archiviazione, riferita ad un verbale redatto dal Resp. della Polizia Locale deve essere trasmessa allo stesso con le motivazioni correlate all'archiviazione del verbale di accertamento.

Articolo 14 - Entità della sanzione nell'ordinanza ingiunzione

1. Nel determinare l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da ingiungere, che è fissata dalla legge tra un limite minimo di 25 euro ed un limite massimo di 500 euro, il Resp. P.O. di competenza, il Segretario o altro funzionario delegato dal Sindaco, di cui al precedente art.11, competenti ad emettere l'ordinanza ingiunzione di archiviazione o di pagamento, in base agli elementi conoscitivi di cui sono in possesso dovranno valutare:
 - a) la gravità della violazione;
 - b) le modalità della condotta del trasgressore indicato nel verbale;
 - c) l'entità della lesione o del pericolo di lesione del bene tutelato ed, ove desumibile dagli atti del procedimento,
 - d) le idonee condotte riparatrici poste in essere dal responsabile entro il termine accordato per la presentazione degli scritti difensivi ex art. 11 legge 689/81;
 - e) L'eventuale recidività di illeciti precedentemente commessi dal trasgressore ex art. 8 bis della Legge 689/81;
2. L'autorità competente ex art. 11 del presente Regolamento, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto
3. L'entità della somma dovuta da determinare per l'ordinanza ingiunzione non dovrà essere inferiore ad un terzo della sanzione applicata in sede di verbalizzazione, oltre alle spese del procedimento. Qualora avverso il verbale di contestazione non siano stati presentati scritti difensivi e non consti la sussistenza di elementi di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'entità della sanzione pecuniaria da determinare nell'ordinanza ingiunzione non dovrà essere inferiore ai due terzi della sanzione applicata, oltre alle spese del procedimento.
4. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o siano commesse più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Articolo 15 - Rateizzazione della sanzione

1. L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su istanza documentata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15, fatta salva l'applicazione degli interessi previsti per legge. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Qualora l'interessato sia persona fisica vale, ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche, l'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Si considera in condizioni economiche disagiate la persona fisica che abbia un indicatore non superiore a quello previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il pagamento fissato dall'autorità l'obbligato è tenuto a versare il residuo ammontare della sanzione in unica soluzione, nei novanta giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva dell'ammontare non corrisposto, previa diffida ad adempiere entro ulteriori novanta giorni.
4. L'applicazione del precedente comma non è automatica. Prima dell'applicazione è previsto il contraddittorio con il debitore il quale è invitato a giustificare il ritardato od omesso versamento della rata; sulla scorta di quanto acquisito viene concessa la sospensione dei termini del pagamento della somma rateizzata fino ad un massimo di quattro rate, con la possibilità di ricalcolo dell'importo rateizzato, nel rispetto dei minimi previsti al comma 1 del presente articolo.

Articolo 16 – Autotutela

I processi verbali di accertamento già notificati al trasgressore o al responsabile in solido, in cui emerga l'insussistenza dell'ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento sono annullati d'ufficio, su richiesta degli agenti che li hanno redatti con parere motivato del Responsabile dell'ufficio o Comando a cui appartiene l'organo che ha accertato l'illecito e trasmessi all'organo o ufficio competente a ricevere il rapporto per l'archiviazione. I processi verbali di accertamento non ancora notificati al trasgressore o al responsabile in solido in cui emerga l'insussistenza dell'ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento, vengono annullati d'ufficio dall'agente accertatore con in visto del responsabile dell'ufficio o Comando. In ambedue i casi se ne sussistono le condizioni, si procederà ad una rinotifica del verbale depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura.

Articolo 17- Opposizione all'ordinanza - ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria. L'opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, come previsto dall'art. 06 del D.lgs. n.150 del 01.09.2011;
3. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge e competenza per sanzioni accessorie
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione salvo disposizioni del Giudice.

Articolo 18 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. E' facoltà del Comune di affidare a terzi le attività di gestione e riscossione delle entrate extra tributarie derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Articolo 19 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento -

1. Avverso l'atto esecutivo, assunto ai fini della riscossione delle entrate derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, è ammessa l'opposizione avanti il Giudice di

Pace o il Tribunale, secondo la rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla sua notificazione.

2. L'obbligato può presentare istanza di riesame in autotutela dell'atto esecutivo qualora:
 - a) L'obbligazione sanzionatoria risulti prescritta a causa dell'omessa notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, odì sua inesistenza o nullità insanabile;
 - b) la notificazione dell'atto esecutivo sia avvenuta oltre il termine prescrizionale di cinque anni, decorrenti dalla data di notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, fatti salvi gli atti interruttivi che fossero stati adottati;
 - c) la somma portata nell'ordinanza - ingiunzione o nell'atto esecutivo sia stata pagata;
 - d) ricorrano errori nella persona debitrice o di calcolo della sanzione.
3. L'istanza è presentata in carta semplice oppure spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o P.E.C.. Nella stessa va specificato l'atto di cui si chiede l'annullamento, totale o parziale, nonché i motivi per cui lo si ritiene illegittimo, allegando a tal fine idonea documentazione.
4. L'ufficio competente, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, procede ad effettuare lo sgravio, totale o parziale, dell'atto esecutivo, dandone comunicazione al concessionario del servizio di riscossione. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga a pagamento già avvenuto, il Comune restituisce la somma incassata.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 20 - Sequestro

1. E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.
2. Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
3. In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.
4. E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.
5. Nei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.
6. Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o la distruzione. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene l'agente che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce

secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cose sequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:
 - a) la sussistenza, in via incidentale, dei presupposti giuridici che possono legittimare la confisca amministrativa delle cose sequestrate. E' comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cui all'articolo 20, penultimo comma, della Legge n. 689 del 1981;
 - b) l'indicazione, nella relativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.
8. L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell'ufficio che le ha in custodia. Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispetto delle norme che disciplinano i contratti attivi del Comune. Sono tuttavia ammesse:
 - a) la donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valore stimato non eccedente 1.000 Euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla conservazione. L'individuazione dei soggetti beneficiari della donazione è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - b) la distruzione della merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di confisca necessaria ai sensi della disposizione legislativa dianzi menzionata.
9. Con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestro cautelare amministrativo che non siano state già previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dal presente regolamento. L'atto summenzionato, in particolare:
 - a) delinea l'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento delle operazioni e nella redazione degli atti connessi all'adozione del sequestro;
 - b) definisce i termini per la trasmissione dei documenti e per l'adozione degli atti e dei provvedimenti annoverati nella sequenza procedimentale;
 - c) stabilisce criteri per il riconoscimento dell'alterabilità e della deperibilità delle cose sequestrate, anche mediante l'individuazione di categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione dei commi da sesto ad ottavo del presente articolo.

Articolo 21 – Confisca

1. L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.
2. La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.
3. Si può prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confisca amministrativa delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca violazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L'ordinanza

ingiunzione di cui al precedente periodo non costituisce, altresì, presupposto per l'assunzione delle misure non sanzionatorie previste dalla legge e dal presente regolamento.

4. L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversa disposizione normativa. La confisca produce l'ablazione in favore del Comune del diritto di proprietà della cosa confiscata, che è detenuta ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982.

Articolo 22 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 200 Euro, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio- assistenziali, e comunque senza scopo di lucro.
2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al competente Settore la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. L'attribuzione delle cose confiscate che non siano deperibili è effettuata annualmente a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, in presenza dei loro rappresentanti e del Comandante del Corpo di Polizia Locale o di un suo delegato. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle suddette comunicazione.
3. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982 oppure, per motivate ragioni, da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
4. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Settore competente. Un campione della merce è conservato ai fini giudiziari. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale, il quale va trasmesso senza indugio al Settore competente.
5. Decorsi sei mesi da quando il provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, alla vendita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Articolo 23 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, cui è allegato il verbale di accertamento da cui scaturisce la sanzione principale, debitamente notificato. La segnalazione fa menzione della norma che consente o impone l'applicazione della pena accessoria; tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la sanzione accessoria.
2. Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria, una volta che questa sia divenuta definitiva per

decorso del termine di opposizione o a seguito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato. Si prescinde dall'ordinanza ingiunzione nel caso di confisca necessaria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, di applicazione delle misure repressive non sanzionatorie ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

3. La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui è ingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gli imprenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido con il trasgressore. Per la proprietà dei beni mobili non registrati vale la regola di cui all'articolo 1153 del Codice Civile.
4. L'ordinanza che dispone la confisca amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso dei termini fissati dalla legge.
5. Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano o debbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all'autorità competente per l'emanazione. Nel caso in cui non sia pervenuto il processo verbale di accertamento e contestazione debitamente notificato entro il detto termine, esso comincia a decorrere dal momento del ricevimento del verbale medesimo.
6. Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, trova comunque applicazione il termine prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981.

Articolo 24 - Misure repressive non sanzionatorie

1. I provvedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misure repressive non sanzionatorie sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere, nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.
2. Le misure di cui al precedente comma, consistano nella revoca o nella sospensione di autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente; nella cessazione o nella sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, a qualunque attività siano adibiti, sono applicate in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, corredata da relazione in merito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente o impone l'applicazione della misura. Tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la misura. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili. È fatta salva l'applicazione di norme che specialmente dispongano in materie determinate.
3. Nei casi in cui l'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, preveda la misura ripristinatoria della sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, nel rapporto ivi indicato, o in atto separato, è fatta menzione della circostanza se l'interessato abbia sanato le violazioni ovvero abbia avviato le relative procedure amministrative. In assenza di tale indicazione, la segnalazione è improcedibile.

Articolo 25 - Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni

1. Nell'ipotesi in cui la recidiva o la reiterazione di una violazione costituiscano presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria trova

- applicazione l'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. Sono fatte salve le norme speciali che dispongano diversamente.
2. Laddove il presupposto o la commisurazione di una misura ripristinatoria o, in ogni caso,
 1. repressiva non sanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunque denominata, di una violazione, questa si verifica qualora sia stato accertato lo stesso illecito per due volte in un anno, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Sono fatte salve le disposizioni normative o gli atti amministrativi che dispongano diversamente.
 2. La deliberazione di cui al comma successivo può stabilire che i verbali di accertamento e di contestazione di particolari tipi di illecito che, in caso di ripetizione, comportino l'applicazione di una misura repressiva non sanzionatoria facciano menzione di tale circostanza.
 3. Con deliberazione della giunta comunale sono definiti criteri e modalità per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie consistenti nella sospensione, comunque denominata, di autorizzazioni o di attività, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Articolo 26 – Caratteristiche, norme ed atti costituenti o posti a base della diffida

1. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e ai responsabili in solido a sanare la violazione. Essa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 3 dell'art. 2 bis della L. Regionale del Veneto n. 28.01.1977 n. 10 e succ. modificazioni con Legge Regionale del Veneto n. 10 dell'11 marzo 2014.
2. La diffida amministrativa è contenuta nel processo verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificato agli interessati ai sensi dell'art. 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
3. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

Articolo 27 - Ambito di applicazione

1. La diffida amministrativa si applica con le modalità e i termini indicati dall'art. 2-bis, della L.R. 8 gennaio 1977 n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", alle seguenti fattispecie:
 - a) a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Saonara;
 - b) a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Saonara;

- c) a tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente, qualora l'istituto della diffida non sia già previsto dai vigenti regolamenti comunali;
- 2. Si applica solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione; indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc.).

Articolo 28 – Disposizioni e limiti per l'accertamento della diffida

- 1. L'applicazione della diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n. 10 è preclusa quando si debba procedere a diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida relativamente a violazioni della medesima disposizione e per fatti (azioni od omissioni) accertati nel territorio del Comune di Saonara;
- 2. Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato non sanzionato.
- 3. Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante).
- 4. Un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, vinto nel merito dall'opponente, in riferimento a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, annulla, con effetto retroattivo anche la diffida amministrativa applicata della medesima fattispecie.
- 5. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.
- 6. La diffida amministrativa non opera nei confronti dei soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida.

Articolo 29 – Esclusioni

- 1. La diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n. 10 non si applica alle seguenti fattispecie di violazioni:
 - a) in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'art. 110 del TULPS;
 - b) in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol correlate;
 - c) in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
 - d) in presenza di violazioni per emissioni di fumo ed esalazioni arrecanti molestie e disagi ai cittadini,, alla sicurezza stradale, all'ambiente .

Articolo 30 – Accesso banca dati

La banca dati, che consente la gestione delle diffide amministrative, predisposta a tal fine dal Comando Polizia Locale, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia previa specifica richiesta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – Disposizioni transitorie e finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.5.2006.

Restano in vigore le entità delle sanzioni alle violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali attualmente vigenti fino a quando la Giunta nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento non determinerà le nuove sanzioni in misura ridotta, ex art. 16 comma 2° della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.